



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.26/TFT del 23/01/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 23/01/2023  
ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.144**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. N. Pomponio; Avv. S. Russo; Avv. V. Pecorella; Dott. C. Marano.  
Proc. 13155/769 pfi 21-22/PM/fb del 24.11.2022 (Campionato Prima Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

sig. **Alessandro Magazzeno**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano: violazione degli artt. 4, comma 1, 28, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al 35° minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Atletico Faiano – A.S.D. Atletico Pisciotta disputata in data 14.5.2022 presso l'impianto sportivo "Danilo delle Donne" di Montercovino Pugliano (SA) alle ore 16:30 e valevole per i playoff del girone E del campionato di Prima Categoria, a seguito della rete che ha portato al pareggio con il punteggio di 2 a 2 della squadra della ASD Atletico Faiano, colpito con un pugno il sig. Marega Moussa, calciatore tesserato per la squadra della squadra ospite, proferendo al contempo all'indirizzo di quest'ultimo espressioni a sfondo razziale.  
- sig. **Alfredo Rossi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Pisciotta: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19.9.2022 e del 20.9.2022, alle audizioni fissate dalla Procura Federale senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. Atletico Faiano**, per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alessandro Magazzeno;

Ritenuto, infine, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. San Marco Agropoli**, per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Alfredo Rossi;

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di dover rigettare il deferimento nei confronti del calciatore Alessandro Magazzeno e nei confronti della società A.S.D. Atletico Faiano. Proscioglie il calciatore Alfredo Rossi, e sanziona la società A.S.D. San Marco Agropoli con € 300,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

#### **Fasc.142**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.**

**Proc. 12951/890 pfi 21-22/PM/ps del 22.11.2022 (Campionato Promozione)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Enrico Errico**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: a) violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

- sig. **Giuseppe Langellotti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. United Boys Academy: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società **A.S.D. United Boys Academy** per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Errico ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giuseppe Langellotti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Giuseppe Langellotti due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente / dirigente accompagnatore Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

#### **Fasc.145**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.**

**Proc. 13121/897 pfi 21-22/PM/ce del 23.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Enrico Errico**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

2. il sig. **Angelo Calzarano**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. **Giuseppe Langellotti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. **Valentin Fodor Atila**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32,

comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5. la società **A.S.D.United Boys Academy** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Errico, Angelo Calzarano, Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Valentin Fodor Atila due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Langellotti tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Angelo Calzarano, la sanzione di mesi due (2) e giorni 20 di inibizione; per la società A.S.D.United Boys Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 233,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.140**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.**

**Proc. 12150/857 pfi 21-22/PM/mf del 14.11.2022 (Campionato Promozione)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1. il sig. **Angelo Rispoli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Lusciano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; 2. il sig. **Domenico Romano**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; 3. il sig. **Ismail Aichoune**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Lusciano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 4. la società **A.S.D. F.C. Lusciano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelo Rispoli, Domenico Romano ed Ismail Aichoune, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ismail Aichoune due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Angelo Rispoli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Romano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Lusciano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.121**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.**

**Proc. 10461/891 pfi21-22/PM/ps del 25.10.2022 (Campionato 2° Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Luciano Catalano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zone Alte Quadrivio: violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; il sig. **Gelsomino Tommasiello**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. ; il sig. **Pasquale Letteriello**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; il sig. **Marco Spiotta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Mario Salito**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Zone Alte Quadrivio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ; la società **U.S. Zone Alte Quadrivio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Catalano, Gelsomino Tommasiello, Pasquale Letteriello, Marco Spiotta e Mario Salito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Mario Salito due (2) giornate di squalifica; il calciatore Marco Spiotta due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Letteriello due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Catalano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Gelsomino Tommasiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Zone Alte Quadrivio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.1.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.134**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Pomponio; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. V. Pecorella; Avv. S. Russo; Dott. C. Marano.**

**Proc. 11901/896 pfi 21-22/PM/fb del 10.11.2022 (Campionato Under 17 provinciale - NA)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Massimo Vignati**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale e per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. la **sig.ra Patrizia Ferraiuolo**, all'epoca dei fatti non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il **sig. Michele Di Palo**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. **Manuel D'Agostino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5. il sig. **Domenico Tarantino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

6. la società **A.S.D. Saverio Silvio Vignati** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Vignati, Patrizia Ferraiuolo, Michele Di Palo, Manuel D'Agostino e Domenico Trantino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Manuel D'Agostino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Tarantino due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Massimo Vignati, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Di Palo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Patrizia Ferraiuolo, la sanzione di mesi tre (3) e dieci giorni di inibizione; per la società A.S.D. Saverio Silvio Vignati la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 267,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, 23 Gennaio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**

